



Ordinanza nr. 1013 - Prot. n. 19511

Li, 09/07/2022

## IL SINDACO

**Preso atto** delle reiterate segnalazioni pervenute in materia di abbandono di deiezioni solide animali sul suolo pubblico, e in particolare sui marciapiedi destinati alla circolazione pedonale, sui prati e nelle aiuole dei giardini pubblici destinati alla ricreazione e allo svago, con i conseguenti rischi per la salute della popolazione già segnalati dalla letteratura scientifica, con particolare riferimento alle fasce più esposte, quelle dei bambini;

**Considerata** la necessità di richiamare la pubblica attenzione sul doveroso rispetto di alcune regole di condotta volte a tutelare l'ambiente ed a garantire la pacifica convivenza tra cittadini ed i cani detenuti da parte di questi;

**Ravvisata** la necessità di garantire il mantenimento dell'igiene del suolo pubblico ed il decoro dell'ambiente urbano;

**Preso atto** altresì delle numerose segnalazioni in materia di pericoli per la sicurezza conseguenti alla circolazione dei cani privi di custodia in aree pubbliche ed in materia di abbandono di deiezioni;

**Accertato** che effettivamente esiste un disagio dei cittadini determinato da un lato dalla noncuranza con la quale sovente le deiezioni dei cani vengono lasciate dai loro detentori sul suolo ovunque si trovino, e dall'altro dalla sempre maggiore presenza di cani nei luoghi pubblici, che, se non accompagnata ad un comportamento civile e responsabile dei loro conduttori, pregiudica la vivibilità delle aree stesse e la sicurezza sia dei frequentatori che quella degli stessi animali e che è altresì necessario garantire agli animali un trattamento conforme alla vigente legislazione nazionale e regionale di riferimento;

**Ritenuto** necessario sanzionare anche la mancata dotazione, da parte del conduttore del cane, di idonea attrezzatura di raccolta delle deiezioni, quale sicuro presupposto della mancata asportazione delle eventuali deiezioni canine;

**Ritenuto** opportuno, al fine di salvaguardare l'incolumità pubblica, di consentire la circolazione dei cani, nei luoghi pubblici soltanto se gli stessi sono trattenuti da idoneo guinzaglio e, per i cani iscritti nel registro dei cani pericolosi, muniti anche di museruola;

**Vista** la necessità di intervenire con un provvedimento atto a prevenire e reprimere i comportamenti che hanno conseguenze negative sulla salubrità dell'ambiente, sul decoro della città e sulla sicurezza delle persone;

**Vista** la Legge Regionale 11 Aprile 2019, n. 3 "Disposizioni volte a promuovere e a tutelare il rispetto ed il benessere degli animali d'affezione e a prevenire il randagismo" ed in particolare l'art. 9 il quale obbliga i proprietari o detentori di animali d'affezione ad osservare le comuni norme d'igiene generale della collettività sociale, condominiale o turistica e pertanto il divieto di abbandonare la deiezione degli animali in spazi pubblici, adibiti al passaggio pedonale o in zone di verde pubblico attrezzato a giardino, facendo obbligo di rimuovere le deiezioni suddette con mezzi a ciò idonei;

**Visto** il Regolamento Regionale 2 febbraio 2021, n. 1 "Regolamento di attuazione della legge regionale 11 aprile 2019, n. 3";

**Visto** il D.P.R. 08/02/1954 n. 320 "Regolamento di Polizia Veterinaria";

**Visto** l'art. 13 della Legge 23/12/1978, n. 833, istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale;

**Vista** la Legge 24/01/1981 n. 689 e successive modifiche al sistema penale ed integrazioni;

**Vista** la Legge 14/08/1991 n. 281 "Legge quadro in materia di animali d'affezione e prevenzione del randagismo";

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 06/08/2013;

**Vista** l'Ordinanza del Ministero della Salute del 27/07/2021;

**Visto** il Regolamento Comunale per il benessere degli animali approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 49 del 30/11/2012;

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000, n. 267 ed in particolare gli artt. 50 e 7-bis "Sanzioni amministrative";

## DISPONE

*Per i motivi di cui in premessa, che si intendono integralmente riportati:*

### **Art. 1 – Custodia dei cani**

I proprietari devono assicurare la custodia dei loro cani e devono adottare tutte le misure adeguate a evitare la fuga e per prevenire situazioni di pericolo in danno di altri animali o di cittadini, in particolare:

- a) I cani a custodia di abitazioni, fabbricati o giardini e degli edifici rurali non possono essere lasciati liberi, salvo che l'edificio o il luogo da vigilare siano recintati in modo da impedire ai cani stessi di raggiungere le persone che transitano sulla strada;
- b) I cani da guardia nelle abitazioni rurali e civili, non recintate e frequentate da persone terze, devono essere custoditi in appositi recinti in maniera che non possano arrecare danno a occasionali visitatori.

### **Art. 2 – Condotta dei cani**

Il proprietario e/o detentore di un cane è sempre responsabile del benessere, del controllo e della conduzione dell'animale e risponde, sia civilmente che penalmente, dei danni o lesioni a persone, animali o cose provocati dall'animale stesso.

Chiunque, a qualsiasi titolo, accetti di detenere un cane non di sua proprietà ne assume la responsabilità per il relativo periodo. Ai fini della prevenzione di danni o lesioni a persone, animali o cose il proprietario e il detentore di un cane adottano le seguenti misure:

- a) vietato sottoporre i cani a doping ed a interventi chirurgici destinati a modificare l'aspetto del cane o finalizzati a scopi non curativi;
- b) utilizzare sempre il guinzaglio a una misura non superiore a mt 1,50 durante la conduzione dell'animale nelle aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico, fatte salve le aree per cani individuate dal comune;
- c) portare con sé una museruola, rigida o morbida, da applicare al cane in caso di rischio per l'incolumità di persone o animali o su richiesta delle autorità competenti;
- d) affidare il cane a persone in grado di gestirlo correttamente;
- e) acquisire un cane assumendo informazioni sulle sue caratteristiche fisiche ed etologiche nonché sulle norme in vigore;
- f) assicurare che il cane abbia un comportamento adeguato alle specifiche esigenze di convivenza con persone e animali rispetto al contesto in cui vive.

Il servizio veterinario dell'ASL detiene il registro aggiornato di cani dichiarati a rischio elevato di aggressività a seguito di episodi di morsicature e aggressioni. I proprietari dei cani inseriti in tale registro stipulano una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi causati dal proprio cane e applicano il guinzaglio e la museruola al cane quando si trova in aree urbane e nei luoghi aperti al pubblico.

### **Art. 3 – Detenzione di idonei strumenti di pulizia e raccolta delle deiezioni**

È fatto obbligo a tutti i proprietari e conduttori di cani, nell'accompagnamento degli stessi su strade pubbliche o aperte al pubblico, nei giardini e parchi pubblici, nelle aree attrezzate adibite a gioco dei bambini comunque delimitate e nelle zone destinate al verde pubblico, sempre che non siano oggetto di specifico "divieto di passeggio di cani":

- a) di munirsi, esibendo su richiesta degli organi di vigilanza, di Kit per la pulizia o altra idonea attrezzatura (sacchetto, contenitore, ecc.), per l'eventuale raccolta delle deiezioni solide degli animali, nonché avere al seguito un contenitore con acqua (bottiglia, borraccia o altro) da impiegarsi per lavare le deiezioni liquide dal selciato, muri o qualsiasi altra superficie onde evitare la proliferazione di odori e l'insudiciamento del territorio;
- b) di provvedere all'immediata rimozione delle deiezioni solide del cane facendo uso dei suddetti strumenti. Tali deiezioni dovranno essere smaltite nella frazione umida dei rifiuti domestici. Lavare con acqua, priva di detersivi e solventi, le deiezioni liquide dal selciato, muri o qualsiasi altra superficie onde evitare la proliferazione di odori e l'insudiciamento del territorio.



#### **Art. 4 – Cane libero accudito**

Quando non sussistono condizioni di pericolo per uomini, animali e cose è possibile l'istituzione sul territorio del "cane libero accudito".

Si intende per cane libero accudito: il cane che vive abitualmente in un determinato territorio che ha abitudini stanziali nonché assenza di comportamenti aggressivi ai sensi dell'art. 13 della L.R. nr. 3/2019.

Il servizio veterinario dell'ASL, nel rispetto di quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320 e dell'articolo 672 del codice penale, su proposta delle associazioni di volontariato di cui all'art. 20 della legge regionale 3/2019 o dei cittadini, accerta le condizioni per il riconoscimento dei cani liberi accuditi e le comunica al Sindaco competente che riconosce i cani idonei, informandone la cittadinanza con avviso pubblico.

I cani liberi accuditi, a seguito del riconoscimento, sono sterilizzati dal servizio veterinario della ASL competente per territorio o da medici veterinari convenzionati. I cani liberi accuditi sono iscritti nella Banca dati a nome del Sindaco del Comune che ne ha effettuato il riconoscimento e l'associazione proponente ne ha cura per l'accudimento. Il cane libero accudito, dopo la sua sterilizzazione e il relativo censimento, è reintrodotta nella zona esatta da dove è stato prelevato. È vietato a chiunque e per qualsiasi motivo spostare su altri territori cani dichiarati liberi accuditi dal Comune di appartenenza. Le persone che intendono occuparsi dei cani di quartiere non devono abbandonare cibo o qualsiasi contenitore o carte e provvedere alla pulizia delle deiezioni degli stessi cani per le strade.

#### **Art. 5 – Sanzioni**

Alle violazioni della presente ordinanza, per le quali non siano prestabilite sanzioni amministrative previste da specifiche disposizioni di legge, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria indicata nell'art. 7 bis del Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267, come introdotto dall'articolo 16 della legge 16/01/2003 n. 3, il quale prevede il pagamento di una somma in denaro da € 25,00 a € 500,00.

I trasgressori del suddetto obbligo saranno quindi ammessi al pagamento in misura ridotta da effettuarsi entro 60 giorni dalla contestazione immediata della violazione o dalla notificazione della violazione, ai sensi dell'art. 16 della Legge n. 689/81.

#### **Art. 5 – Disposizioni finali**

Si richiama l'attenzione dei proprietari e/o detentori di animali alla scrupolosa osservanza delle disposizioni di cui:

- all'art. 672 del Codice Penale – Omessa custodia e mal governo di animali;
- all'art. 590 del Codice Penale – Lesioni personali colpose;
- all'art. 544-ter del Codice Penale – Maltrattamento di animali;
- all'art. 727 del Codice Penale – Abbandono di animali.

La presente ordinanza non si applica ai cani in dotazione alle Forze armate, di Polizia, di Protezione civile, dei Vigili del fuoco, ai cani addestrati a sostegno delle persone diversamente abili e ai cani a guardia e a conduzione delle greggi e ad altre tipologie di cani comunque individuate con proprio atto dalle regioni o dai comuni.

Gli organi di polizia preposti alla vigilanza in merito al rispetto del presente provvedimento, sono tenuti a richiedere la dimostrazione del possesso dell'attrezzatura come sopra indicata agli accompagnatori degli animali e parimenti la verifica della corretta iscrizione all'anagrafe canina.

Per quanto non previsto nella presente ordinanza si rimanda alla normativa nazionale e regionale in premessa citata.

*Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso:*

- Entro 60 (sessanta) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei termini e modi previsti dall'art. 2 e seguenti della legge 06/12/1971, n. 1034;
- Entro 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla scadenza del termine di pubblicazione nell'Albo Pretorio, al Presidente della Repubblica nei termini e modi previsti dall'art. 8 e seguenti del D.P.R. 24/11/1971, n. 1199.

Il Servizio Veterinario dell'Azienda Sanitaria Locale Avellino in collaborazione con gli Agenti della Polizia Municipale e delle Forze dell'Ordine vigilerà sulla esatta applicazione delle disposizioni di cui sopra.

Dalla Residenza Municipale li, 09/07/2022



Il Sindaco  
Avv. Paolo Spagnuolo